

**II**

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(72/451/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare <sup>(1)</sup> ;

considerando che il Regno dell'Afghanistan ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettera del 26 luglio 1970 ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali dell'Afghanistan, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 10 000 tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

*Articolo 1*

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. J. LARDINOIS

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.